



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 24/1 del 23.4.2008

STATUTO DELL'AGENZIA "OSSERVATORIO ECONOMICO"

Art. 1

(Agenzia "Osservatorio economico")

1. L'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico", di seguito denominata "Osservatorio", istituita dall'art. 26 della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. L'Osservatorio è sottoposto ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Presidenza della Regione.
2. L'attività dell'Osservatorio è disciplinata dalla legge istitutiva, dalla legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, dalle norme del presente statuto e dagli atti di indirizzo della Giunta regionale.
3. L'Osservatorio è inserito nel comparto contrattuale del personale dell'Amministrazione regionale.
4. I rapporti di servizio fra le strutture dell'Amministrazione regionale e l'Osservatorio sono regolati, sulla base delle direttive della Giunta, da convenzioni operative che specificano gli obiettivi di sviluppo, i piani di attività, le risorse umane e strumentali da impiegare, gli indicatori di risultato e le modalità di finanziamento della gestione.
5. L'Osservatorio ha sede in Cagliari.

Art. 2

(Finalità e compiti)

1. L'Osservatorio è l'organo tecnico-specialistico della Regione in materia di elaborazione statistica. Ad esso è affidata in via esclusiva la responsabilità di curare i rapporti con l'ISTAT e con gli altri organi del Sistema statistico nazionale.
2. L'osservatorio svolge attività di rilevazione, di elaborazione, di analisi, di diffusione e di archiviazione dei dati statistici da parte della Regione. Esso promuove e ricerca la collaborazione degli enti e degli organismi pubblici che operano sul territorio regionale, al fine



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- di realizzare l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello regionale e locale, concorrendo all'attività del Sistema statistico nazionale.
3. L'Osservatorio svolge altresì attività di analisi delle statistiche economiche e sociali al fine di renderle fruibili alla comunità regionale e di supportare il processo di formazione delle politiche regionali nonché quello di controllo e valutazione. A questo scopo può concordare forme e strumenti di collaborazione e di reciproca informazione con altri soggetti istituzionali regionali e nazionali che operano in settori affini, ricorrendo anche alla stipula di apposite convenzioni e protocolli di intesa. L'Osservatorio garantisce la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione nonché alle politiche regionali.
 4. L'Osservatorio opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. A questo fine può avvalersi di strumenti informatici e tecnologici specificamente dedicati e della collaborazione di altri soggetti istituzionali regionali e degli enti locali al fine di ottimizzare la rilevazione dei dati, le procedure della loro elaborazione automatica e la diffusione dell'informazione statistica.

Art. 3

(Attribuzioni)

1. L'Osservatorio, esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) costruisce, organizza, alimenta e gestisce il sistema informativo statistico regionale;
 - b) amministra il sito "Sardegna Statistiche" della Regione, diffondendo attraverso di esso l'informazione statistica relativa alla Regione sarda e a tutti gli altri soggetti istituzionali;
 - c) predispone indagini statistiche e realizza approfondimenti secondo le priorità tematiche indicate dai piani di sviluppo regionali e dai competenti organi di governo della Regione;
 - d) realizza specifici progetti di studio e di ricerca di interesse dell'Amministrazione regionale;
 - e) cura la pubblicazione, nelle diverse forme editoriali, dei risultati degli studi e delle ricerche condotte.

Art. 4

(Organi)

1. Sono organi dell'Osservatorio:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio sindacale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 5

(Direttore generale dell'Osservatorio)

1. Il Direttore generale dell'Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il Direttore dura in carica per cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
3. Il Direttore è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni in materia di statistica e analisi economica.
4. Il compenso del Direttore è pari a quello di un direttore generale dell'Amministrazione regionale integrato da un'indennità mensile commisurata alla specifica qualificazione professionale. Detta indennità è determinata in considerazione della temporaneità del rapporto di lavoro e sulla base delle valutazioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
5. Il Direttore Generale può essere revocato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nei casi di gravi o reiterate inadempienze, violazioni di legge, dello Statuto e delle direttive, nonché per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 6

(Attribuzioni del Direttore generale)

1. Il Direttore generale:
 - a) è il legale rappresentante dell'Osservatorio;
 - b) svolge tutte le altre funzioni ed attività amministrative previste dalle norme vigenti, dal presente statuto e dagli atti di indirizzo dei competenti organi di governo della Regione.
2. Il Direttore generale in particolare:
 - a) dirige gli uffici dell'Agenzia e le relative attività e ne nomina i dirigenti;
 - b) assume gli impegni di spesa e stipula i contratti e le convenzioni;
 - c) predispone regolamenti, atti generali di organizzazione, piano annuale, budget aziendale, bilancio per l'approvazione della Giunta regionale;
 - d) propone alla Giunta regionale, in conformità alle direttive dei competenti organi di governo della Regione, le scelte strategiche aziendali e un piano triennale di attività;
 - e) determina le dotazioni organiche;
 - f) nomina il suo sostituto per i casi di assenza o di impedimento temporaneo fra i dirigenti o, in loro assenza, fra i dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera dirigenziale.

Art. 7



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo Presidente, e da due membri supplenti.
2. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta regionale, che designa altresì il Presidente.
3. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
4. I componenti del Collegio sono scelti tra persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili.
5. Il Collegio esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
6. Ai membri del collegio si applicano, per quanto compatibili con il presente statuto, le disposizioni del codice civile sui collegi sindacali di cui all'art. 2399 e seguenti.

Art. 8

(Funzionamento del Collegio sindacale)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal Presidente del Collegio stesso, anche su richiesta del Direttore dell'Osservatorio e dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno ogni trimestre.
2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Osservatorio.

Art. 9

(Indirizzo, vigilanza e controllo)

1. La Presidenza della Regione esercita i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Osservatorio. In particolare, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente statuto, può:
 - a) assegnare specifici compiti e dettare particolari direttive in conformità agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale;
 - b) verificare l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e la corrispondenza tra i costi e i benefici, a questo scopo può richiedere l'acquisizione di atti e disporre ispezioni.

Art. 10



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(Sistema dei controlli)

1. Il sistema dei controlli è finalizzato alla verifica della regolarità amministrativa, della conformità delle attività agli indirizzi dati e agli obiettivi perseguiti, nonché all'ottimizzazione dei risultati.
2. Il regolamento interno di organizzazione struttura il sistema dei controlli sulla base dei principi generali previsti dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e dagli indirizzi dettati dalla Giunta regionale e dalla Presidenza della Regione.
3. La Giunta regionale valuta annualmente il perseguimento degli obiettivi dell'Osservatorio sulla base delle direttive impartite.

Art. 11

(Organizzazione degli uffici)

1. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e nel rispetto di quanto previsto nella legge istitutiva e nel presente statuto, l'Osservatorio disciplina, con proprio regolamento, l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, nonché la programmazione del fabbisogno organico, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con gli utenti e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi.

Art. 12

(Procedure di selezione del personale)

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 26, comma 8, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, al reclutamento del personale si provvede con procedure pubbliche che garantiscano l'imparzialità, la trasparenza e l'oggettività al fine dell'individuazione delle professionalità più valide, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge istitutiva e dal presente statuto.

Art. 13

(Personale e relazioni sindacali)

1. I dirigenti e il personale dell'Osservatorio sono inseriti, rispettivamente, nel comparto contrattuale dei dirigenti e del personale dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad essi si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'Osservatorio adotta adeguate metodologie per la valutazione delle prestazioni e dei risultati cui sono collegati compensi incentivanti.

Art. 14

(Documenti contabili dell'Osservatorio)

1. I documenti contabili dell'Osservatorio sono redatti in conformità ai principi e alle norme della legge di contabilità regionale e secondo gli schemi tipici dei bilanci degli enti regionali.

Art. 15

(Risorse)

1. Le risorse per il funzionamento dell'Osservatorio sono quelle assegnate dalla legge istitutiva e dai trasferimenti stabiliti con leggi regionali per gli anni successivi.

Art. 16

(Commissario straordinario)

1. In caso di grave violazione di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione, di impossibilità di funzionamento dell'Osservatorio, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo, può essere nominato un Commissario straordinario, il quale assume i poteri del Direttore generale dell'Osservatorio.
2. La nomina è disposta per un periodo di 6 mesi e può essere prorogata una sola volta per non oltre 6 mesi.